



Rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/08

ID 10243 | Rev. 19.0 del 31.07.2020

Changelog

Update 19.0 del 31.07.2020

Nella Rev. 19.0 è stato/a:

- Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1
- Aggiornata Sezione: Allegato II Normativa:
- - Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di emergenza COVID-19
- - DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

Update 18.0 del 15.07.2020

Nella Rev. 18.0 è stato/a:

- Aggiornato Cap. 2
- Aggiornata Sezione: Allegato II Normativa:
- - DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio delle misure del DPCM 11 giugno 2020

Update 17.0 del 13.06.2020

Nella Rev. 17.0 è stato/a:

- Aggiornata Sezione Coronavirus a seguiro della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739
- Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa Allegato 10 DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 1.3)
- Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2)
- Aggiunta Cap. 3.9.5 Posti lavaggio mani (Cap. 3.9.5)
- Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione <u>DPCM 11 Giugno 2020</u>. (Cap. 5.2)
- Aggiornata Sezione: Allegato II Normativa:
- - Aggiunta Circolare n. 17664 del 22.05.2020
- - DPCM 11 Giugno 2020

Update 16.0 del 31.05.2020

Nella Rev. 16.0 è stato:

- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
- - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio
- - 3.8.1 Misura temperatura corporea
- - 3.8.2 Barriere
- - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra
- - 3.8.4 Dispenser disinfettanti
- - 3.8.5 Segnaletica / Informativa
- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)

Update 15.0 del 29.05.2020

Nella Rev. 15.0 è stato:

- Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto <u>Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0)</u>
- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
- Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2)
- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo Rapporto ISS n. 5/2020 Rev.

25.05.2020 (Cap.3.9)

- Aggiunta Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 5.1)

Update 14.0 del 17.05.2020

Nella Rev. 14.0 è stato:

- Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
- Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
- Aggiunto paragrafo "Firme comitato" nel paragrafo finale "Firme" del DVR (Cap. 6)
- Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7)
- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2)
- Aggiornato Allegato II Normativa
- Eliminati Cap.
- - 2.1 Comunicazione sospensione attività
- - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio
- - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali
- - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
- - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona

Update 13.0 del 03.05.2020

Nella Rev. 13.0 è stato:

- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative (Cap.3.9)
- Inserito Misure lavoratori fragili (Cap. 3.9)

Update 12.0 del 27.04.2020

Nella Rev. 12.0 è stato:

- Inserito DPCM 26 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso regolamentazione contenimento diffusione del COVID-19 cantieri edili (Cap. 3.3)

Update 11.0 del 24.04.2020

Nella Rev. 11.0 è stato:

- Aggiornato con il nuovo <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.</u></u>
- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 "Altri Protocolli specifici".

Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020.

Update 10.0 del 23.04.2020

Nella Rev. 10.0 è stato:

- Modificato il Cap. 3.1 con il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con "<u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL"</u>
- Aggiunto il Protocollo sicurezza dipendenti PA (Cap. 3.5)
- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM (Allegato I)
- Aggiunto <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da</u> <u>SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL</u> (Allegato II)

Update 9.0 del 17.04.2020

Nella Rev. 9.0 è stato:

- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Update 8.1 del 13.04.2020

Nella Rev. 8.1 è stato:

- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19

Update 8.0 del 11.04.2020

Nella Rev. 8.0 è stato:

- Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale

Update 7.1 del 03.04.2020

Nella Rev. 7.1 è stato aggiunto:

- estratto "Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19" OSHA
- DPCM 01 Aprile 2020
- aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"

Update 7.0 del 29.03.2020

Nella Rev. 7.0 è stato aggiunto:

- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
- Aggiunta Sezione 5.3.1 mascherine chirurgiche EN 14683
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio

Update 6.1 del 26.03.2020

Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al <u>Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020</u>
- DPCM 22 Marzo 2020
- DPCM 8 Marzo 2020

Aggiunto:

- Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020

Update 6.0 del 23.03.2020

Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al DPCM 22 Marzo 2020
- DPCM 8 Marzo 2020

Aggiunto:

- DPCM 22 marzo 2020

Update 5.0 del 21.03.2020

Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti:

- Modello di matrice per la stima del rischio (p. 1.1)
- <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica</u> (p. 3.1)
- <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 cantieri edili (p. 3.2)</u>

Update 4.1 del 18.03.2020

Nella Rev. 4.1 si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all'Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all'attività che ne fa "uso", ma è un rischio biologico potenziale "nel contesto dell'organizzazione".

Art. 269.Comunicazione

- 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
- b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

...

Update 4.0 del 15.03.2020

Nella Rev. 4.0 è stato aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti:

- <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del</u> virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- D.P.C.M 11 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020

Update 3.0 del 12.03.2020

Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il <u>D.P.C.M 11 Marzo 2020</u> | Ulteriori disposizioni attuative del <u>decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</u>, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il <u>D.P.C.M 11 Marzo 2020</u> dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico.

D.P.C.M. 11 Marzo 2020

•••

Art. 2

(Disposizioni finali)

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al <u>decreto del Presidente del</u> Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Nella Rev. 2.0 è stato eliminato il <u>D.P.C.M. 1º Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19</u> abrogato dal <u>D.P.C.M. 8 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19</u> contenente nuove misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale. Le disposizioni del <u>D.P.C.M. 8º Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19</u> producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

D.P.C.M. 8 Marzo 2020

Art. 5.

Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
- 2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo e 4 marzo 2020.4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Update 1.0 del 02.03.2020

Nella Rev. 1.0 è stato riportato il <u>D.P.C.M. 1º Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19</u> con le misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale.

Azienda

Valutazione rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008

Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008

Data	Validità

Firme

Datore di Lavoro	tore di Lavoro RSPP N		RLS		

Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Firma

Indice

	Premessa	10
0.	Attività / Protocolli	13
	A. Attività professionali e produttive	13
	B. Attività del trasporto e della logistica	13
	C. Attività cantieri edili	14
	D. Attività ambientale/rifiuti	14
	E. Pubblica amministrazione	15
1.	Valutazione del rischio	35
	1.1 Metodo di stima della classe di rischio	35
	1.2 Metodologia di valutazione integrata	35
	1.3 Strategie di Prevenzione	38
	1.4 Metodo di stima OSHA	52
	1.5 Individuazione Classe di Rischio	54
	1.6 Misure	54
	1.7 Applicazione Protocolli	55
2.	Attività non sospese	57
3.	Misure di Prevenzione e Protezione	71
	3.1 Documento INAIL (misure generali)	71
	3.1.1 Misure organizzative	71
	3.1.2 Misure di prevenzione e protezione	74
	3.1.3 Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici	77
	3.2 Protocollo condiviso 14 marzo 2020 e integrato 24.04.2020	79
	3.3 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica	97
	3.4 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili	109
	3.5 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza rifiuti	124
	3.6 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici "COVID-19"	128
	3.7 Altro/i Protocollo/i stabiliti tra Azienda e Lavoratori	131
	3.8 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali	132
	3.9 Dettaglio apprestamenti anticontagio	135
	3.9.1 Misura temperatura corporea	135
	3.9.2 Barriere	135
	3.9.3 Segnaletica distanze a terra	137
	3.9.4 Dispenser disinfettanti	138
	3.9.5 Posti lavaggio mani	139
	3.9.6 Segnaletica / Informativa	140
	3.10 Dettaglio Dispositivi anti-contagio	145
	3.11 Dettaglio Formazione del personale	150
	3.12 Dettaglio Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione	151
	3.12.1 Sanificazione	155

	3.12.2 Prodotti disinfettanti	. 174
	3.12.3 Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri	. 184
	3.13 Aerazione locali e impianti di condizionamento	. 185
	3.14 Misure lavoratori fragili	. 199
	3.14.1 Ruolo medico competente lavoratori fragili	. 199
	3.14.2 Lavoratore fragile	. 200
4.	Valutazione del Medico Competente	. 205
5.	Altre Istruzioni	. 208
	5.1 Disinfezione/sanificazione locali	. 209
	5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020	. 216
	5.3 Classificazione mascherine	. 224
	5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)	. 224
	5.3.2 Mascherine EN 149	. 229
	5.3.3 Termografi e misursatori temperatura EM	. 232
6.	Conclusioni	. 236
All	egato I - Istruzioni istituzionali	. 238
	I.1 Come lavarsi le mani	. 238
	I.2 Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute	. 239
	I.3 Distanza interpersonale	. 240
Αll	egato II - Normativa	. 241
Di	diografia	333

Premessa

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro in accordo con:

- 1. <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.</u>
- 2. <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.</u>
- 3. Altri Protocolli

<u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.</u>

...

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

...

Nota Ed. 14.0

Il datore di lavoro ai sensi dell'Art. 17 e 28 del <u>D.Lgs 81/08</u> è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".

D.Lqs 81/08

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

...

c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.

La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Importante

Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 del 31.10.2019), la:

- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

è inserita nell'elenco degli Agenti biologi (Virus) della <u>direttiva 2000/54/CE</u> Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel <u>D.Lgs. 81/08</u>.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»

Di conseguenza l'Allegato XLVI del <u>D. Lgs. 81/08</u> dovrà essere aggiornato con l'introduzione dell'Agente biologico (virus):


Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Gruppo III

Dai "Considerando" della <u>Direttiva (UE) 2019/1833</u>, che tra l'altro, prevede un recepimento breve da parte degli Stati membri (entro il 24 novembre 2020):

- La <u>direttiva 2000/54/CE</u> stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro;
 - Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.
 - ecc

Implica che tutte le attività sanitarie e non debbano effettuare la Valutazione dei rischi da agenti biologici (SARS-CoV-2)

Box Aggiunto Rev. 17.0



L'EU OSHSA ha precisato nel Documento <u>COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace</u>, che "le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". L'OSHA US nellla <u>Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19</u>, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività (riportata Sez. 1.2).

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del DPCM 11 giugno 2020 prorogato fino al 10 Agosto dal DPCM 14 luglio 2020.

Si fa riferimento, come detto, al <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo del 24.04.2020 e il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione e altri prersenti o da inserire.</u></u>

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

...

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del <u>D. Lgs. 81/08</u> ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

Min. Salute

...

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

...

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (<u>D. Lgs. 81/2008</u>), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

Vedi Circolare completa in calce

0. Attività / Protocolli

A. Attività professionali e produttive

Per tali attività è adottato <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.</u>

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

<u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus</u> <u>Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020</u>

Protocollo del 14.03.2020

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Protocollo del 24.04.2020

Venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

B. Attività del trasporto e della logistica

Per tali attività sono applicabili:

- 1. <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020 (generale).</u>
- 2. <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del</u> trasporto e della logistica del 20 marzo 2020 (specifico).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo</u> del 24.04.2020 (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.</u>

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

- 1. Settore aereo;
- 2. Settore autotrasporti merci;

- 3. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
- 4. Settore ferroviario
- 5. Settore marittimo e portuale
- 6. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

C. Attività cantieri edili

Sezione C modificata Rev. 12.0

Per tali attività sono applicabili:

- 1. <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo</u> del 24.04.2020 (generale).</u>
- 2. <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020 (specifico).</u>
- 3. <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili del 24 Aprile 2020 (specifico).</u>

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo del 24.04.2020</u> (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.</u>

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

D. Attività ambientale/rifiuti

Sezione D aggiunta Rev. 7.0

Per tali attività sono applicabili:

- 1. <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo</u> del 24.04.2020. (generale).</u>
- 2. Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti del 19 marzo 2020 (specifico).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il giorno 19 marzo 2020, le Parti sottoscritte Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Confccoperative, Fise Assoambiente e le OO.SS. Fp- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

E. Pubblica amministrazione

Sezione E aggiunta Rev. 10.0

Per tali attività sono applicabili:

- 1. <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal <u>Protocollo</u> del 24.04.2020 (generale).</u>
- 2. <u>Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici "Covid-19"</u> del 09 aprile 2020.

Coronavirus

Sezione aggiornata nella Rev. 17.0

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.


Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.

Sulla base di un'ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.



Schema inserimento agente biologico norme Sicurezza lavoro

Nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)».

Agente	Gruppo di rischio	
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)	3	

Anche la <u>Direttiva (UE) 2019/1833</u> della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279/54 del 31.10.2019) deve essere recepita in IT, essa introduce tra gli agenti biologici, nell'elenco previsto, anche i virus:

- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) 3
- Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS) 3

Dai "Considerando" della <u>Direttiva (UE) 2019/1833</u>, che tra l'altro, prevede un recepimento breve da parte degli Stati membri (entro il 24 novembre 2020):

- La <u>direttiva 2000/54/CE</u> stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro;
 Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio
- in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.

- ecc

Implica che tutte le attività sanitarie e non debbano effettuare la Valutazione dei rischi da agenti biologici (SARS-CoV-2)

Allegato XLVI del D. Lqs. 81/08

(in rosso l'agente biologico da inserire (virus SARS-CoV-2) della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 che dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/08 All. XLVI entro il 24.11.2020);

(in blu gli agenti biologici da inserire, tra cui, (virus SARSv e MERS) della Direttiva (UE) 2019/1833 del 24 ottobre 2019 che dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/08 All. XLVI entro il 20 novembre 2021);

[...]

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E 3(**)

Norwalk-Virus 2

Altri Caliciviridae 2

Coronaviridae 2

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) 3 - Direttiva (UE) 2019/1833 Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - Direttiva (UE) 2020/739 Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS) 3 - Direttiva (UE) 2019/1833

Filoviridae:

Virus Ebola 4

Virus di Marburg 4

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V

Absettarov 3

Hanzalova 3

Hypr 3

Kumlinge 3

Virus della dengue tipi 1-4 3

Virus dell'epatite C 3(**) D

Virus dell'epatite G 3(**) D

Encefalite B giapponese 3 V

Foresta di Kyasanur 3 V

Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 V

Powassan 3 Rocio 3

Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V

Encefalite di St. Louis 3

Virus Wesselsbron 3(**)

Virus della Valle del Nilo 3

Febbre gialla 3 V

Altri flavivirus noti per essere patogeni 2

[...]

COVID-19: Persistenza ambientale e disinfettanti

Sezione aggiornata Rev. 15.0

Trasmissione ambientale


La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-CoV2. Pertanto, gli studi si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, all'analisi della permanenza del virus nell'ambiente. In particolare, è emerso che:

- La contaminazione di stanze e servizi igienici occupati da pazienti affetti da COVID-19 risulta essere ubiquitaria. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di contaminazione su oggetti personali come telefoni cellulari, telecomandi ed attrezzature mediche a contatto quasi costante con il paziente. Tutti i campionamenti eseguiti dopo la pulizia degli ambienti sono risultati negativi, mostrando che le misure di decontaminazione adottate sono sufficienti.
- È stata rilevata una contaminazione nei campioni di aria: il virus espirato da individui infetti può essere disperso da flussi d'aria nell'ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol. La modellizzazione dei flussi d'aria indica le modalità di contaminazione del pavimento e delle superfici per deposizione delle particelle anche a distanza del letto del paziente.
- La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell'ambiente anche senza sintomi chiaramente identificabili.
- Un recente studio ha rilevato l'RNA virale in campioni di aerosol in diverse aree in due ospedali di Wuhan durante l'epidemia di COVID-19. Le concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 nell'aerosol nei reparti di isolamento e nelle stanze dei pazienti intubati risultavano molto basse mentre erano elevate nei bagni dei pazienti. La ventilazione delle stanze, la sanificazione delle attrezzature, l'appropriato utilizzo e la disinfezione dei bagni possono ridurre efficacemente la concentrazione dell'RNA di SARS-CoV-2 in aerosol.

Si conclude quindi che sia la trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie che la trasmissione ambientale giocano un ruolo importante nell'epidemiologia del (SARS-CoV-2) così come era stato dimostrato precedentemente per gli altri due virus zoonotici, SARS-CoV-1 e MERS-CoV.

Sopravvivenza nell'ambiente

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 nell'ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.



In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato (Tabella 1).

MERS-CoV, il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, può ad esempio resistere più di 48 ore a una temperatura ambiente media (20°C) su diverse superfici. Nei fluidi biologici umani (feci,

sputo, siero) la sopravvivenza dei coronavirus può prolungarsi fino a 96 ore (risultano meno stabili nelle urine), sulle superfici non porose da 60 a 72 ore, e sulle superfici porose fino a 72 ore.

Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in quanto condizionato da diversi parametri come il tipo di vettore, l'umidità residua, la temperatura, la presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il virus si deposita.

Tabella 1. Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate

Tipo di superficie	Virus	Ceppo/Isolato	Inoculo/ titolo virale	Temperatura)	Persistenza	
-	MERS-CoV	Isolato HCoV-	105	20°C	48 ore	
		EMC/2012		30°C	8-24 ore	
				4°C	≥ 28 giorni	
				20°C	3-28 giorni	
	TGEV	Sconosciuto 106		40°C	4-96 ore	
				4°C	≥ 28 giorni	
Acciaio				20°C	4-28 giorni	
	MHV	Sconosciuto	106	40°C	4-96 ore	
	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni	
Alluminio	HCoV	Ceppi 229E e OC43	5x103	21°C	2-8 ore	
Metallo	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	5 giorni	
Legno	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni	
	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4-5 giorni	
			106	Temperatura ambiente	24 ore	
Carta	SARS-CoV	Ceppo GVU6109	105		3 ore	
Carta			104		< 5 minuti	
Vetro	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni	
	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni	
	SARS-CoV	Ceppo HKU39849	105	22°-25°C	≤ 5 giorni	
	MERS-CoV	Isolato HCoV-	105	20°C	48 ore	
		EMC/2012		30°C	8-24 ore	
	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni	
Plastica	SARS-CoV	Ceppo FFM1	107	Temperatura ambiente	6-9 giorni	
	HCoV	Ceppo 229E	107	Temperatura ambiente	2-6 giorni	
PVC	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni	
Gomma siliconica	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni	
Guanto chirurgico (lattice)	HCoV	Ceppi 229E e OC43	5x103	21°C	≤ 8 ore	
Camice monouso			106	Temperatura ambiente	2 giorni	
	SARS-CoV	Ceppo GVU6109	105		24 ore	
			104		1 ora	
Ceramica	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni	

Toflon®	LICoV/	Coppo 220E	102	2100	Γ σίονη:
Teflon®	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni

PVC: PolivinilCloruroVinile; Teflon® Politetrafluoroetilene

MERS Sindrome Respiratoria Medio-Orientale;

HCoV coronavirus umano;

TGEV virus della gastroenterite trasmissibile;

MHV virus dell'epatite murina;

SARS Sindrome Respiratoria Severa Acuta.

Anche la temperatura influisce sulla sopravvivenza dei coronavirus: 30-40°C riducono il tempo di persistenza di virus patogeni come MERS-CoV, TGEV (virus della gastroenterite suina) e MHV (virus dell'epatite murina) mentre le temperature basse (4°C) lo prolungano oltre i 28 giorni. Inoltre, SARS- CoV-2 risulta estremamente stabile a temperatura ambiente in un'ampia gamma di valori di pH (pH 3-10).

Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di SARS-CoV-2 è molto simile a quella di SARS-CoV-1: entrambi i virus hanno un'emivita media in aerosol di 2,7 ore.

Sulle superfici SARS- CoV-2 si è dimostrato resistente fino a 4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e fino a 2-3 giorni su plastica (emivita media stimata 16 ore) ed acciaio inossidabile (emivita media stimata 13 ore). Inoltre, il virus è altamente stabile a 4°C (è stata dimostrata solamente una riduzione del titolo infettivo di circa 0,7 log-unità il 14° giorno), ma sensibile al calore: con l'aumento della temperatura di incubazione a 70°C, il tempo di inattivazione del virus è stato ridotto a 5 minuti.

Sorprendentemente, un livello rilevabile di virus infettivo potrebbe essere ancora presente sullo strato esterno di una maschera chirurgica dopo sette giorni.

Virus e disinfettanti

I virus possono essere classificati in tre sottogruppi in base alla loro resistenza verso i disinfettanti chimici:

piccoli (<50 nm) senza envelope altamente resistenti;

grandi (>50 nm) senza *envelope* mediamente sensibili;

grandi (>50 nm) con envelope altamente sensibili.

A quest'ultimo gruppo appartengono i coronavirus di cui fa parte SARS-CoV-2. I virus con *envelope* sono i più sensibili all'inattivazione da parte dei disinfettanti, perché possiedono un pericapside lipidico che è facilmente danneggiato dalla maggior parte dei disinfettanti, i quali compromettono l'integrità del virus e ne neutralizzano la capacità infettiva.


I criteri di efficacia si basano sulla facilità con cui i tre tipi di virus vengono inattivati dai disinfettanti.

La norma EN 14476 regolamenta le prove che un disinfettante deve sostenere per valutarne l'attività virucida e stabilisce di testare il prodotto su due virus di prova, uno dei quali è il poliovirus, virus nudo particolarmente resistente.

Studi di efficacia dei disinfettanti sui coronavirus

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni (Tabella 2), gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto



- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto

Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure. I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l'importanza dell'ipoclorito, soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della rapida vaporabilità caratteristiche dell'etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall'applicazione.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere attività virucida.

Pertanto, l'efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato.

Tabella 2. Inattivazione dei coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei carrier test

Agente biocida	Conc. %	Virus	Ceppo/ Isolato	Volume/ materiale µL/acciaio inox	Carica organica	Tempo esposizione min	Riduzione infettività virale (log10)
	71	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	3,5
	71	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	2,0
	70	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	3,2
Alcol etilico v/v	70	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	3,9
V/V	70	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
	62	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	4,0
	62	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	2,7
Benzalconio 0,	04	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	<3,0
	0,5	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
Ipoclorito di sodio	0,1	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
(cloro attivo)	0,06	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	0,4
,	0,06	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	0,6
	0,01	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	<3,0
Glutaraldeide	2	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
Orto- ftalaldeide	0,55	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	2,3
	0,55	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	1,7
Perossido di idrogeno	vapori a conc. non nota	TGEV	Ceppo Purdue tipo 1	20	Nessuna	2-3 h	2,9-5,3*

Conc. % Concentrazione % TGEV virus della gastroenterite trasmissibili;

MHV virus dell'epatite murina;

HCoV coronavirus umano;

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente favorevole, ma è anche suscettibile ai metodi di disinfezione standard, e sono applicabili tutti i prodotti di dimostrata efficacia secondo la norma ISO EN 14476. Per contro non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l'efficacia della sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2.

^{*}dipende dal volume di perossido di idrogeno iniettato

- Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.
- L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.
- Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).
- Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020.

Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo (8).

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (2).

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

- 1. pulizia
- 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
- 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
- 4. adeguata areazione dei locali.
- Il Direttore generale
- *F.to Dott, Giovanni Rezza
- (1) Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe
- (2) Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274: Legge 40/2007
- (3) Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020"

https://www.iss.it/rapporti-covid-19

- (4) Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.
- (5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012
- (6) Documento tecnico ipotesi rimodulazione misure contenitive sars-cov-2 settore ristorazione
- (7) Linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19.
- (8) Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue:

Per l'ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.

Per il cloro attivo, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ.

Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

1. Valutazione del rischio

Cap. 1 modificato Rev. 17.0

1.1 Metodo di stima della classe di rischio

Il metodo di stima è in accordo con il <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di</u> contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

1.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:

¹ adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il dettaglio dei settori produttivi con l'attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla classe di rischio media integrata viene riportata in Tabella 1; nella Tabella 2 si presenta invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree geografiche.

L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

1.3 Strategie di Prevenzione

Cap. 1 modificato Rev. 17.0

Premessa

Allegato 10 <u>DPCM 11 Giugno 2020</u> prorogato fino al 10 Agosto dal <u>DPCM 14 luglio 2020</u> Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2.

La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonchè i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;

	50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	3**	MEDIO- BASSO	ATTIVO	ATTIVO	41	
	51	TRASPORTO AEREO	3	ALTO	ATTIVO	ATTIVO	30	
	52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	2	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	313	
	53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	2	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	194	
I		ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE						
	55	ALLOGGIO	3	BASSO	Attivo: 55.1	Attivo: 55.1	209	79
	56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	3	MEDIO- BASSO	SOSPESO	SOSPESO	108	1.084
J		SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE						
	58	ATTIVITÀ EDITORIALI	2	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	62	
	59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	3	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	43	
	60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	3	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	19	
	61	TELECOMUNICAZIONI	3	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	109	
		PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	329	
	63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	55	
K		ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE						
	64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	388	
	65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	111	
	66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	136	
L		ATTIVITA' IMMOBILIARI						
	68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		164
М		ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE						
		ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	646	
	, ,	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	111	
	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	398	

47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO**
47.8	Commercio al dettaglio ambulante	3	MEDIO-BASSO
47.9	Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, banche e mercati	2	MEDIO-BASSO

^{*} classe 4 se all'interno di centri commerciali

Tab. 3 - Lavoratori impiegati nei settori sospesi distribuiti per genere, classe di età e area geografica dopo il DPCM 10/04/2020. Valori assoluti (migliaia) e percentuali. (N)

ATEC	**************************************	Ge	nere	Classe di	età	Area geografica**			TOTALE
71	•	Maschi	Femmine	Under 50	Over 50	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
В	Estrazione di minerali	14,16 (0,3%)	0,85 (0,0%)	8,45 (0,2%)	6,56 (0,3%)	6,46 (0,2%)	4,58 (0,3%)	3,96 (0,2%)	15,00
С	Attività manifatturiere	1969,03 (41,4%)	668,91 (26,0%)	1775,57 (35,3%)	862,43 (37,5%)	1794,61 (45,4%)	478,56 (27,8%)	364,84 (22,0%)	2638,01
F	Costruzioni	769,09 (16,2%)	43,93 (1,7%)	510,90 (10,2%)	302,12 (13,1%)	341,47 (8,6%)	219,20 (12,8%)	252,38 (15,2%)	813,05
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	824,45 (17,3%)	588,22 (22,8%)	941,23 (18,7%)	471,43 (20,5%)	684,00 (17,3%)	335,57 (19,5%)	393,10 (23,7%)	1412,67
I	Servizi alloggio e ristorazione	611,04 (12,8%)	551,56 (21,4%)	902,43 (17,9%)	260,18 (11,3%)	498,94 (12,6%)	319,39 (18,6%)	344,27 (20,8%)	1162,6
L	Attività immobiliari	87,77 (1,8%)	76,26 (3,0%)	96,97 (1,9%)	67,06 (2,9%)	82,61 (2,1%)	49,43 (2,9%)	31,99 (1,9%)	164,03
М	Attività professionali e tecniche	34,86 (0,7%)	43,25 (1,7%)	60,21 (1,2%)	17,89 (0,8%)	50,78 (1,3%)	18,02 (1,0%)	9,3 (0,6%)	78,1

^{**} fanno eccezione le farmacie con classe di rischio ALTO

	Totale	4756,22 (100,0%)	2575,46 (100,0%)	5030,85 (100,0%)	2300,86 (100,0%)	3954,89 (100,0%)	1719,16 (100,0%)	1657,72 (100,0%)	7331,77
Т	Famiglie datori di lavoro personale domestico	0,72 (0,0%)	4,85 (0,2%)	3,32 (0,1%)	2,26 (0,1%)	3,2 (0,1%)	0,55 (0,0%)	1,82 (0,1%)	5,57
S	Altre attività di servizi	127,75 (2,7%)	303,11 (11,8%)	300,9 (6,0%)	129,96 (5,6%)	211,16 (5,3%)	100,45 (5,8%)	119,26 (7,2%)	430,87
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	183,93 (3,9%)	134,26 (5,2%)	227,15 (4,5%)	91,02 (4,0%)	142,19 (3,6%)	104,32 (6,1%)	71,68 (4,3%)	318,19
N	Noleggio, agenzie di viaggio, supporto imprese	133,42 (2,8%)	160,26 (6,2%)	203,72 (4,0%)	89,96 (3,9%)	139,47 (3,5%)	89,09 (5,2%)	65,12 (3,9%)	293,68

*Settori Attivi: (N)

- A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01; 02; 03
- **B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE** 05; 06; 09.1
- **C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 10; 11; 13.96.20; 13.95; 14.12.00; 16; 17 (ad esclusione di 17.23; 17.24); 18; 19; 20 (ad esclusione di 20.12; 20.51.01; 20.51.02; 20.59.50; 20.59.60); 21; 22.2 (ad esclusione di 22.29.01; 22.29.02); 23.13; 23.19.10; 25.21; 25.73.1; 25.92; 26.1; 26.2; 26.6; 27.1; 27.2; 28.29.30; 28.95.00; 28.96; 32.50; 32.99.1; 32.99.4; 33 (ad esclusione di 33.11.01; 33.11.02; 33.11.03; 33.11.04; 33.11.05; 33.11.07; 33.11.09; 33.12.92)
- D FORNITURADI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35
- E FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36; 27; 38; 39
- **F COSTRUZIONI** 42 (ad esclusione di 42.99.09; 42.99.10); 43.2
- **G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** 45.2; 45.3; 45.4; 46.2; 46.3; 46.46; 46.49.1; 46.49.2; 46.61; 46.69.91; 46.69.94; 46.71; 46.75.01. ALLEGATO 1 DPCM Attivi 47.11.1; 47.11.2; 47.11.3; 47.11.4; 47.11.5; 47.19.2; 47.2; 47.3; 47.4; 47.52.1; 47.52.2; 47.59.3; 47.62.1; 47.73.1; 47.73.2; 47.74.0; 47.75.1; 47.76.2; 47.78.2; 47.78.4; 47.78.6; 47.91.1; 47.91.2; 47.91.3; 47.99.2; 47.71.2; 47.61; 47.62
- **H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO** 49; 50; 51; 52; 53
- I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55.1
- J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58; 59; 60; 61; 62; 63
- K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64; 65; 66
- M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69; 70; 71; 72; 74; 75
- **N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE** 78.2; 80.1; 80.2; 81.2; 81.3; 82.20; 82.92; 82.99.2; 82.99.99
- O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA AMMINISTRAZIONE SOCIALE E OBBLIGATORIA 84 P – ISTRUZIONE 85
- Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86; 87; 88
- **S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI** 94; 95.11.00; 95.12.01; 95.12.09; 95.22.01 ALLEGATO 2 DPCM 96.01; 96.03
- T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 97
- **U ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRA-TERRITORIALI** 99
- ** Zona 1: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche
- Zona 2: Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio
- Zona 3: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

(N) Attenzione

Dal D.P.CM. 17.05.2020 i riferimenti ai Codici ATECO indicati nei D.P.C.M. precedenti non sono più riportati.

1.4 Metodo di stima OSHA

Cap. 1.4 (già 1.2) aggiunta Rev. 7.1

Ai fini della definizione del livello di rischio può essere utile fare riferimento a quanto riportato nella <u>guida OSHA</u> sulla gestione dei luoghi di lavoro durante l'emergenza COVID-19.

Si prendano a riferimento solo i livelli di rischio per operatori non sanitari, per i quali il nostro documento è stato elaborato.

Secondo la guida, il rischio del lavoratore di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello di rischio dipende in parte dal tipo di attività lavorativa, dalla necessità di avvicinarsi a meno di 1,8288 m (6 piedi) da persone che hanno o che sono probabilmente infette da SARS-CoV-2 o dalla necessità di contatti ripetuti o prolungati con persone che sono, o sono sospette di essere, infette da SARS-CoV-2. Per aiutare i datori di lavoro a individuare le misure di sicurezza appropriate, l'OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro livelli di esposizione al rischio: rischio molto alto, alto, medio e basso.

La piramide del rischio mostra i quattro livelli di rischio.




Fig. 1 - Occupational Risk Pyramid for COVID-19

Risk exposure levels OSHA

Very High Exposure Risk

Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include:

- Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians) performing aerosol-generating procedures (e.g., intubation, cough induction procedures, bronchoscopies, some dental procedures and exams, or invasive specimen collection) on known or suspected COVID-19 patients.
- Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients (e.g., manipulating cultures from known or suspected COVID-19 patients).
- Morgue workers performing autopsies, which generally involve aerosol-generating procedures, on the bodies of people who are known to have, or suspected of having, COVID-19 at the time of their death.

High Exposure Risk

High exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19. Workers in this category include:

- Healthcare delivery and support staff (e.g., doctors, nurses, and other hospital staff who must enter patients' rooms) exposed to known or suspected COVID-19 patients. (Note: when such workers perform aerosol-generating procedures, their exposure risk level becomes very high.)
- Medical transport workers (e.g., ambulance vehicle operators) moving known or suspected COVID-19 patients in enclosed vehicles.
- Mortuary workers involved in preparing (e.g., for burial or cremation) the bodies of people who are known to have, or suspected of having, COVID-19 at the time of their death.

Medium Exposure Risk

Medium exposure risk jobs include those that require frequent and/or close contact with (i.e., within 6 feet of) people who may be infected with SARS-CoV-2, but who are not known or suspected COVID-19 patients. In areas without ongoing community transmission, workers in this risk group may have frequent contact with travelers who may return from international locations with widespread COVID-19 transmission. In areas where there is ongoing community transmission, workers in this category may have contact with the general public (e.g., schools, high-population-density work environments, some high-volume retail settings).

Lower Exposure Risk (Caution)

Lower exposure risk (caution) jobs are those that do not require contact with people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2 nor frequent close contact with (i.e., within 6 feet of) the general public. Workers in this category have minimal occupational contact with the public and other coworkers.

1.5 Individuazione Classe di Rischio

Dalla Tabella 1 si individua una Classe di Rischio per l'Azienda:

Codice Ateco 2007

Descrizione

Classe di aggregazione sociale

Classe di Rischio

Legenda:

1	BASSO
2	MEDIO-BASSO
3	MEDIO-ALTO
4	ALTO

1.6 Misure

BASSO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire
MEDIO-BASSO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate
MEDIO-ALTO	Misure in accordo con <u>documento INAIL</u>	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate
ALTO	Misure in accordo con <u>documento INAIL</u>	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate

1.7 Applicazione Protocolli

Cap. 1.7 modificato Rev. 15.0

DPCM 11 giugno 2020 (proroga delle misure fino al 10 Agosto dal DPCM 14 luglio 2020)


...

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

..

Box modificato 18.0



2. Attività non sospese

Cap. 2 modificato Rev. 18.0

DPCM 14 luglio 2020 (progato fino al 10 Agosto 2020)

...

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
- 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle <u>ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020</u> e <u>9 luglio 2020</u>, richiamate in premessa.
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegati

Allegato 1

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020

Allegato 2

<u>Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.</u>

DPCM 11 qiuqno 2020 (progato fino al 31 Luglio 2020)

...

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive

Art. 9 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

- 1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
- 2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 10 Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione....

Allegati

- Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
- Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
- Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
- Allegato 5 Protocollo Comunità Induista, Buddista (UB e Soka Gakkai), Baha'i
- Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
- Allegato 7 Protocollo Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultim
- Allegato 8 Linee guida gestione in sicurezza socialità e gioco per bambini adolescenti
- Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive (modificato da DPCM 14 luglio 2020)
- Allegato 10 Criteri Protocollo di settore elaborati dal CTS 15 maggio 2020
- Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
- Allegato 12 Protocollo sicurezza ambienti di lavoro
- Allegato 13 Protocollo sicurezza cantieri
- Allegato 14 Protocollo sicurezza trasporto e logistica
- Allegato 15 Protocollo sicurezza trasporto pubblico (modificato da DPCM 14 luglio 2020)
- Allegato 16 Misure igienico-sanitarie

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.C.M. 17 maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020*
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
- * Prorogato dal 14 luglio al 10 Agosto dal <u>DPCM 14 luglio 2020</u>.

3. Misure di Prevenzione e Protezione

3.1 Documento INAIL (misure generali)

Cap. 3.1 modificato Rev. 10.0

3.1.1 Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro	Misura	A	NA	Descrizione misura adottata (vedi anche Protocollo generale e specfico Cap. 3.2 e seguenti)
Ambienti in cui lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli	Spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.			
Ambienti dove operano più lavoratori	Distaziamento			
	Riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro			
	Introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).			
Spazi comuni: - mense aziendali	Distanziamento			
- punti di ristoro	Ventilazione continua degli ambienti			
spogliatoi Servizi igienici Turnazione nella fruizione	Turnazione nella fruizione			
	Tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi			
Gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori	Distanziamento			

dall'azienda	Orari scaglionati	
	Porta di entrata ed una di uscita dedicate (laddove possibile)	
Spostamenti all'interno dell'azienda	Distanziamento	
	Limitati al minimo	
Riunioni in presenza	Collegamento a distanza	
	Adeguato distanziamento	
	Riduzione numero di partecipanti	
Accesso di fornitori esterni	Modalità definite	
	Percorsi dedicati	
	Tempistiche definite	
Attività di carico/scarico	Distanziamento	

Organizzazione e orario di lavoro

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.

Organizzazione e orario di lavoro	Misura	A	NA	Descrizione misura adottata (vedi anche Protocollo generale e specfico Cap. 3.2 e seguenti)
Articolazione del lavoro	Orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.			
Aggregazioni sociali in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa	Limitare l'uso mezzi di trasporto pubblici			
(commuting)	Adottare misure specifiche per disciplinare l'uso dei mezzi pubblici (distanziamento sociale, DPI,			

(**) Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

Vedi Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.

3.2 Protocollo condiviso 14 marzo 2020 e integrato 24.04.2020

Cap 3.2 modificato Rev. 11.0

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 14 marzo 2020, COSÌ COME INTEGRATO DAL PROTOCOLLO del 24.04.2020.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

D.P.C.M. 11 giugno 2020

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.C.M. 17 maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

•••

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In rosso le integrazioni al Protocollo 14 Marzo 2020 del Protocollo 24 Aprile 2020.

1. INFORMAZIONE

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/ o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi, in particolare, le informazioni riguardano:			
02	- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria			
03	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio			
04	- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)			
05	- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti			
06	L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.			

3.3 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica

Cap. 3.2 modificato Rev. 8.0

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (20 marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

- 1. Settore aereo;
- 2. Settore autotrasporti merci;
- 3. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
- 4. Settore ferroviario
- 5. Settore marittimo e portuale
- 6. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

DPCM 14 luglio 2020 prorogato fino al 10 agosto 2020.

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.C.M. 17 maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 (prorogato al 10 agosto 2020).
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Adempimenti comuni ambito trasportistico, compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	Prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.)			
02	La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).			
03	Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri			
04	Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).			
05	Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.			
06	Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile			
07	Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.			
08	Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.			

3.4 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili

Cap. 3.3 modificato Rev.12.0

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri edili (24 Aprile 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il <u>Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19</u> negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al <u>DPCM 11 marzo 2020</u>, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenzanell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di

protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

D.P.C.M. 14 Luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.CM. 17 maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 (prorogato al 10 agosto dal <u>D.P.C.M. 14 Luglio 2020</u>).
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

...

In rosso le integrazioni al Protocollo 19 Marzo 2020 del Protocollo 24 Aprile 2020.

- ¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
- 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
38	È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS			
39	Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.			
40	Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.			

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale

– di contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento alla cultura della salute e sicurezza degli operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la dovuta attenzione alla sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare favorendo l'uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali.

convengono:

- di sottoscrivere il presente Protocollo, quale contributo del settore dei Servizi Ambientali, anche in attuazione del Protocollo 14 marzo 2020, e di favorirne la diffusione nei territori, per dare massima sicurezza all'attività lavorativa nell'ambito di un processo condiviso sia a livello nazionale che territoriale;
- di invitare il Governo, i Ministeri competenti, la Protezione Civile, le Regioni e l'ANCI a promuovere ogni azione che, partendo dalla specificità del servizio indispensabile per non aggravare l'emergenza sanitaria, consenta di garantire l'approvvigionamento dei dpi e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e degli impianti, richiedendo in particolare la possibilità di parificare le esigenze di approvvigionamento espresse dalle aziende dei servizi pubblici locali a quelle del comparto sanitario o della protezione civile, individuando soluzioni uniche per tutti, così come già opportunamente fatto in altre disposizioni di legge;
- di invitare le medesime Istituzioni a valutare la possibilità di sospendere le procedure di appalto già bandite, prorogando le attuali gestioni, per evitare di creare ulteriori criticità in questo delicato contesto quale conseguenza dell'avvicendamento tra operatori.

La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l'impegno comune delle parti sociali del settore nei confronti della lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e costituisce il documento al quale i soggetti interessati fanno riferimento nell'applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. Il presente Protocollo sarà suscettibile di integrazioni e modifiche periodiche alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica.

D.P.C.M. 14 Luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.CM. 17 maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 (prorogato al 10 agosto 2020 dal <u>D.P.C.M. 14 Luglio 2020</u>).
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

. . .

Misure di prevenzione e contenimento				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
a)	Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza;			
b)	Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza;			
c)	Attivare l'utilizzo delle ferie e dei congediretribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili;			
d)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
e)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
f)	Nell'organizzazione del lavoro, favorire al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, operare nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all'art. 16, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18;			
g)	Chiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o limitazione di tutte le attività non essenziali e che comportino un contatto diretto fra operatore e cittadino, fermo restando che le operazioni che prevedano il contatto con l'utenza vanno condotte secondo le modalità di cui all'Allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020;			

3.6 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici "COVID-19"

PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI "COVID-19" (08 APRILE 2020)

Il protocollo d'intesa siglato tra il Ministro per la PA Fabiana Dadone e i sindacati CGIL, CISL e UIL mira a garantire la sicurezza dei dipendenti pubblici ed evitare il contagio da Covid-19.

Premesso che:

la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;

è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;

sono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale, nonché la piena promozione da parte della dirigenza nell'implementazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro;

in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività dell'amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle sospese;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CSE, CIDA, COSMED e CODIRP, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni:

ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell'estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti contagio;

sottoscrivono il Presente protocollo, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e delle aree di contrattazione, nonché in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 2/2020 e dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

3.7 Altro/i Protocollo/i stabiliti tra Azienda e Lavoratori

Misure di prevenzione e contenimento				
Descrizione Protocollo		A	NA	Descrizione misura adottata

3.8 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali

Cap. 3.7 (già 3.6.1) aggiunto Rev. 14.0

Misure

D.P.C.M. 11 giugno 2010 (prorogato fino al 31 luglio dal DPCM 14 luglio 2020)

Allegati

Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana

Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse

Allegato 5 Protocollo Comunità Induista, Buddista (UB e Soka Gakkai), Baha'i

Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7 Protocollo Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultim

Allegato 8 Linee guida gestione in sicurezza socialità e gioco per bambini adolescenti

Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive (modificato da DPCM 14 luglio 2020)

Allegato 10 Criteri Protocollo di settore elaborati dal CTS 15 maggio 2020

Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 12 Protocollo sicurezza ambienti di lavoro

Allegato 13 Protocollo sicurezza cantieri

Allegato 14 Protocollo sicurezza trasporto e logistica

Allegato 15 Protocollo sicurezza trasporto pubblico (modificato da DPCM 14 luglio 2020)

Allegato 16 Misure igienico-sanitarie

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33

• • •

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.

Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

- 7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- 8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

...

In relazione ai Protocolli allegati al <u>D.P.C.M. 11 Giugno 2020</u> (prorogato fino al 10 agosto dal <u>DPCM 14 luglio 2020</u>) e Protocolli regionali effettuare valutazioni specifiche in accordo con il <u>Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33</u> e/o integrare le precedenti.

3.9 Dettaglio apprestamenti anticontagio

Cap. 3.9 aggiunto Rev. 16.0

Apprestamenti anti contagio posti in essere nei vari reparti.

- Misura temperatura corporea ingresso.
- Barriere
- Nastri segnalatori delle distanze a terra,
- Dispenser disinfettanti
- Segnaletica di avviso, obbligo e divieto.

3.9.1 Misura temperatura corporea

Alll'ingresso in azienda il Datore di Lavoro ha attivato misure per il controllo della temperatura corporea e, nel caso risultasse superiore ai 37,5°C, non consentirà l'accesso al lavoratore al luogo di lavoro

Descrizione	

3.9.2 Barriere

Sono state installate barriere anticontagio

Descrizione



Fig. 1 Es. Barriera anticontaggio



Fig. 2 Es. Barriera anticontaggio

3.9.3 Segnaletica distanze a terra

Sono posizionate strisce adesive di distanziamento e circolazione.






Fig. 3 Es. Segnaletica distanze a terra




Fig. 4 Es. Segnaletica distanze a terra

3.9.4 Dispenser disinfettanti

Sono collocati in diverse zone dell'azienda Dispositivi dispenser disinfettante

Descrizione	



Fig. 5 Es. Dispenser disinfettante

3.9.5 Posti lavaggio mani



3.9.6 Segnaletica / Informativa

La segnaletica ha la funzione di informare il personale circa le disposizioni aziendali in essere. Con pittogrammi e scritte univocamente comprensibili.

Può essere adottata una segnaletica orizzontale, verticale o luminosa in funzione dell'ambiente di lavoro.

L'integrità della stessa è periodicamente verificata dal personale adibito a tali controlli.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa della cartellonistica che è adottata in Azienda.

Decrizione



OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO



OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

3.10 Dettaglio Dispositivi anti-contagio

Cap. 3.10 aggiunto Rev. 16.0

Sono forniti Dispositivi anticontagio ai lavoratori (DPI) e altri. Sono fornite Istruzioni sulle misure di contenimento fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità d'uso.

Descrizione	
5 6 5 6 12 15 11 6	



Fig. 6 - Es. Guanti anticontagio



Fig. 7 - Es. Mascherine anticontagio chirurgica (EN 14683)



Fig. 8 - Es. Mascherine anticontagio FFP1 con filtro (EN 149)



Fig. 13 - Es. Occhiali anticontagio

Altro		

3.11 Dettaglio Formazione del personale

Cap. 3.11 aggiunto Rev. 16.0

Il personale viene adeghuatamente formato sullemergenza Covid-19 e sulle musure anticontagio adottate, corretto uso DPI, altro



Sessioni formative

01	Data	Rif. Verbale di formazione

3.12 Dettaglio Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Cap. 3.12 (già 3.5) aggiornato Rev. 16.0

Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Si vedano
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
<u>Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020</u>
La Pulizia/Disinfezione/Sanificazione è effettuata con:
Pulizia E' effettuata con acqua e detergenti comuni
Disinfezione E' effettuata da ditta qualificata/non qualificata con detergenti specifici
Sanificazione E' effettuata da ditta qualificata (**) tramite l'uso di - ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. (ambienti non sanitari circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) - etanolo al 70%. (ambienti non sanitari circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) - Perossido d'Idrogeno 0,5 % (ambienti sanitari circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020)
Nella tabella seguente sono riportate le modalità di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione in relazione al livello rischio dell'attività.
Per attività di disinfestazione / sanificazione richiedere il rilascio di certificato dell'avvenuta attività della ditta qualificata
Si vedano note Cap.: 3.11.1

Livello di rischio attività ((↑
-------------------------------	----

1	- BASSO
2	MEDIO-BASSO
3	- MEDIO-ALTO
4	- ALTO
_	112220 71210

(*) In Accordo la Valutazione dei Rischi di cui al Cap. 1 - <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione</u>

Reparto 2							
T ing multiple (*)	D. III-		District -		District and (**)	B(**)	Constitution (**)
Tipo pulizia (*)	Pulizia		Disinfezione		Disinfestazione (**)	Derattizzazione (**)	Sanificazione (**)
Frequenza stabilita	Giornaliera	Giornaliera Settimanale		lle			Mensile
Ditta qualificata (**)	SI	NO	SI	NO			SI
Data 1							
Data 2							
Data 3							
Data 4							
Data 5							

Colore	assegnazione
--------	--------------

^{(*) &}lt;u>Decreto 7 luglio 1997 n. 274</u> "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della <u>legge 25 gennaio 1994, n. 82</u>, per la <u>disciplina delle attivita</u>' di pulizia, di <u>disinfezione</u>, di <u>disinfezione</u>, di <u>disinfezione</u>, di <u>derattizzazione</u> e di <u>sanificazione</u>" (GU n.188 del 13-08-1997)


^(**) Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 del <u>D.M. 274/97</u>, l'esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica e organizzativa (vedi note a seguire), generalmente posseduti da ditta qualificata esterna.

3.12.1 Sanificazione

Attività di "sanificazione": chi può svolgerla

Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "Sanificazione", si evidenzia che l'attività di "sanificazione" è regolamentata dal <u>D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274</u> di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali.

Altresì, secondo varie fonti inerenti il Covid-19, con il termine "Sanificazione", si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria e ciò presupporebbe l'esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274.



Ciò, comunque, non esclude di effettuare l'attività di Sanificazione in accordo con il <u>Decreto 7 luglio 1997</u> n. 274 che prevede, in sintesi, l'incarico ad Impresa autorizzata CCIAA.

Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine "Sanificazione":

- l'ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. <u>Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.</u> Versione del 15 maggio 2020, riporta che:

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

- da 10585:1996 Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa, riporta la definizione di:

UNI 10585:1996

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.

Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico

processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

- da Regione ER:

Sanificazione: Nota e Chiarimenti Regione ER

La Regione ER nel <u>Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER</u>, chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella sua definizione prevista dal <u>D.M. 274/97</u>, e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione".

Vedi a seguire.

Si veda Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Versione del 15 maggio 2020.

Precisazione sul termine Sanificazione utilizzato in determinati aspetti

Regione ER - Sanificazione: Nota e Chiarimenti

La Regione ER nel <u>Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER</u>, chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella definizione prevista dal <u>D.M. 274/97</u>, e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e <u>Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione".</u>

In particolare è riportato:

Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione/sanificazione in relazione al rischio SARS COV-2 ...

DEFINIZIONI

I diversi Decreti, gli atti normativi e i due Protocolli sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 ribadiscono in più punti la necessità di operare una pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro quale misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nei documenti citati non risulta chiaramente definito il termine sanificazione, al punto che in alcune parti sembra essere usato come sinonimo di igienizzazione. In definitiva la "sanificazione" degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, non può che riferirsi ad attività di pulizia prima e di disinfezione e/o di disinfestazione poi.

Pare opportuno quindi precisare cosa si intende con pulizia, disinfezione e in quali situazioni è necessario procedere ad una sanificazione.

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. Per

quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle indicazioni ISS.

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).

Pulizia e Disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle aziende e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione dell'attività. In alternativa possono essere effettuate da Imprese di Pulizia e/o di Disinfestazione regolarmente registrate per tali attività ed abilitate in base alla normativa vigente: i requisiti che sono richiesti alle Imprese per svolgere le sole attività di pulizia e disinfezione afferiscono esclusivamente alla capacità economica e all'onorabilità. Tali imprese sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La sanificazione, quale processo di maggiore complessità, può essere svolta dalle Imprese di Disinfestazione, caratterizzate oltre che dai precedenti requisiti, anche dal più stringente requisito di capacità tecnico-professionale.

. . .

SANIFICAZIONE

Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.

La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.

	Riepilogo delle operazioni utili e soggetti abilitati allo svolgimento						
Quando	Operazioni	Soggetti	Modalità				
Riapertura dopo il lockdown	Pulizia approfondita di superfici, oggetti ed ambienti	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti				
	2. Disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)				
In ordinarietà	1. Pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti				
	2. Disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)				

	comuni maggiormente esposte al contatto con le persone				
Presenza di un soggetto risultato positivo al virus	1. Pulizia approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti		
	2. Disinfezione approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)		
	3. Sanificazione previa valutazione e quantificazione del rischio	Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione	Con PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate		

Vedi Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER

L'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità. Con l'adozione della <u>legge 25 gennaio 1994 n 82</u> si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare.

Le attività in questione comportano infatti l'utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l'ambiente.

Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l'abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico professionali ritenuti idonei a minimizzare l'impatto inquinante dell'attività.

Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l'obbligo del possesso di requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Ciò a seguito dell'entrata in vigore del <u>Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7</u> art. 10 comma 3 (Decreto Bersani Liberalizzazioni bis)

Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3

3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

Il <u>Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7</u> convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, meglio noto come Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di Disinfestazione e

impresa, in capo al titolare dell'impresa individuale, all'institore o al direttore, a tutti i soci di società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita, agli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative

Come detto, gli originari requisiti sono stati parzialmente modificati in seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 7/07, convertito nella legge n. 40/07 (cd. Legge "Bersani"), il cui art. 10 comma 3 ha introdotto alcune semplificazioni di procedura per l'avvio dell'attività e, nel contempo, ha soppresso l'obbligo del possesso di alcuni dei requisiti citati.

In sostanza, tale norma ha mantenuto ferma la disciplina vigente, con l'obbligo del possesso di tutti i requisiti appena richiamati, per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, mentre per le attività di pulizia e di disinfezione ha mantenuto salvi i soli requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità sopprimendo l'obbligo del possesso di "particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale".

Tabella requisiti/attività

Attività di	Attività di	Attività di	Attività di	Attività di	Attività di
pulizia	pulizia	disinfezione	disinfestazione	derattizzazione	sanificazione
Definizione	Il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza	il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni	il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate	il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia	il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore
Requisiti					
Capacità tecnica ed organizzati va	NP	NP	SI (1)	SI (1)	SI (1)
Capacità economico- finanziaria	SI	SI	SI	SI	SI
Onorabilità	SI	SI	SI	SI	SI

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA (1)

Attività di pulizia e disinfezione:

Per l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione sono richiesti soltanto i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti (in seguito all'entrata in vigore, il 02/02/2007, dell'art. 10 del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge 40/2007, l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto).

Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del <u>D.M. 274/97</u>, l'esercizio delle <u>attività di disinfestazione</u>, <u>derattizzazione</u> e <u>sanificazione</u>, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti:

1) assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporale vigente e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa 2) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale

- 3) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- 4) diploma universitario o laurea utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428 del 25/11/1997 ha chiarito che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi i istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale in chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

I sopra riportati requisiti devono essere posseduti da:

- il titolare (per le imprese individuali);
- un socio per le società in nome collettivo;
- un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (il socio accomandante deve essere necessariamente un socio partecipante al lavoro);
- amministratore unico o consigliere di amministrazione per le società di capitali e cooperative;
- socio di SRL: in questo caso tale soggetto deve essere un socio partecipante al lavoro;
- socio di cooperativa: socio lavoratore o socio dipendente;
- collaboratore di impresa familiare.

Il responsabile tecnico deve essere legato all'impresa da un rapporto di "immedesimazione" con la struttura operativa dell'impresa. Si precisa che il responsabile tecnico non può essere un collaboratore esterno o un libero professionista.

Il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con l'azienda e garantisca lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. L'immedesimazione consiste infatti nel rapporto diretto, oggettivo e biunivoco, del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa e si deve concretizzare in una forma di collaborazione con l'imprenditore che consenta al preposto responsabile tecnico, di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa. Ai fini dell'annotazione nella sezione speciale artigiana del Registro Imprese, qualora l'attività di pulizia sia l'attività prevalente dell'impresa, la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare per le imprese individuali, da uno dei soci partecipanti al lavoro per le società di persone, per le s.r.l. e per le società cooperative, da uno dei soci accomandatari per le s.a.s. Qualora l'attività di pulizia sia secondaria rispetto ad un'altra prevalente artigiana, il responsabile tecnico può anche essere un dipendente, un associato in partecipazione o un collaboratore familiare

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'impresa deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97, che si intendono posseduti in presenza delle seguenti condizioni:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati (per le imprese che non chiedono l'iscrizione in una fascia di classificazione, è sufficiente la dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sul modello di segnalazione certificata di inizio attività in merito alla titolarità di almeno un c/c bancario).

REQUISITI DI ONORABILITA'

I requisiti di onorabilità (art. 2 della legge 25 gennaio 1994 n 82) devono essere posseduti:

- dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
- da tutti i soci di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
- da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità sono i seguenti:


- a. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- c. non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- d. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
- e. non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

È inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

COVID-19 procedure per la disinfezione

Come indicato al punto 4 del Protocollo 14 marzo 2020:

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA



Si sottolinea che per le attività di

Pulizia/disinfezione Non è necessario rivolgersi a ditte/imprese che abbiano specifici requisti tecnico-professionali.

Mentre per le attività di

Sanificazione D.M. 274/97 E' necessario rivolgersi a ditte/imprese che abbiano specifici requisiti tecnico-professionali.

Sanificazione CoviD-19* Non è necessario rivolgersi a ditte/imprese che abbiano specifici requisiti tecnico-professionali.

Con la <u>Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P</u>, con oggetto "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" si forniscono integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020.

Per le ditte di disinfezione che operano nella pulizia di ambienti non sanitari vogliamo porre l'accento su quanto prescritto dalla circolare per la disinfezione "In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati".

Per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Circolare Min. San 0005443-22/02/2020

Pulizia in ambienti sanitari

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso

^{*} Vedi quanto riportato in Premessa "Sanificazione" Covid-19 è intesa come "Pulizia/disinfezione"

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	Non determinato

Tabella 1

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione, devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.

- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al <u>DPCM</u> del 26 aprile 2020).
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
- misure di igiene personale e collettiva
- criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
- le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19



Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

- 1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
- 2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
- 3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
- 4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
- 5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
- 6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

- 7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
- 8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

	Procedure di sanificazione
1	Normale pulizia ordinaria con acqua e sapone
2	Pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine
3	Procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi)
4	Pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine
5	I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato
6	Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini
7	Carenza di prodotti dovuta all'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione
8	Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici, ma potrebbero essere necessari ulteriori DPI in base al prodotto



Fig. 1 - Immagine etichetta

Tabella 2 - Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008)

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolo (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili H319: Provoca grave irritazione oculare H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)		Pericolo	H336: Può provocare sonnolenza o vertigini H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	EUH031: a contatto con acidi libera un gas tossico

Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)	Pericolo	H332: Nocivo se inalato H302: Nocivo se ingerito H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	

La presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 3.

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Tabella 3

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della <u>linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19</u> (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

Abbigliamento e materiali tessili

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento. Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1).

Dopo la ripresa dell'attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

- Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all'ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.

3.13 Aerazione locali e impianti di condizionamento

Sezione 3.13 (gia Rev. 2.9) aggiunta Rev. 15.0

Per l'aerazione deio locali di lavoro e modalità d'uso degli impianti di condizionamento e frequenza di pulizia, sono presi in esame i Documenti:

- 1. <u>Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020</u> (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2)
- 2. <u>Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020</u> (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2)
- 3. <u>Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020</u> (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2) <u>Revisione del 25.05.2020</u>.
- 4. <u>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020</u>

Per Approfondimento vedasi

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni impianti di ventilazione/climatizzazione

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020

Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.03.2020

In particolare nei Documenti si evincono 2 aspetti di sicurezza COVID-19 inerenti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti negli edifici:

- eliminare, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria (batteri, virus, ecc.).
- <u>pulizia periodica, ogni quattro settimane</u> (*) dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore.

(*) Nel <u>Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020</u> la frequenza di pulizia dei filtri era indicata "ogni settimana", con la revisione del <u>Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020</u>, la frequenza di pulizia dei filtri è indicata "ogni quattro settimane".

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020

All'interno delle <u>Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio</u> <u>2020</u> (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2), le indicazioni tecniche fanno riferimento al documento dell'Istituto Superiore di Sanità <u>Rapporto ISS n. 5/2020</u>.

Uffici aperti al pubblico

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Servizi alla persona

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Commercio al dettaglio

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Musei, archivi, biblioteche

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ristorazione

negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Aree giochi per bambini

Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Circoli culturali e ricreativi

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Formazione professionale

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Cinema e spettacoli dal vivo

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse

tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sagre e fiere

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Servizi per l'infanzia e l'adolescenza

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Rapporto ISS COVID-19 del 23/03/2020

Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità di attività e funzioni (come le abitazioni, gli uffici, le strutture sanitarie, le farmacie, le parafarmacie, le banche, le poste, i supermercati, gli aeroporti, le stazioni e i mezzi di pubblici) è utile promuovere processi che permettano di acquisire comportamenti e misure di prevenzione della salute. In generale, in ogni condizione, adeguate norme comportamentali rivestono un ruolo importante nel miglioramento della qualità dell'aria indoor e, in relazione al contenimento o rallentamento della trasmissione del SARS-CoV-2, nei diversi gli ambienti, assumono un particolare significato e rilievo. Nel presente documento vengono considerati due diversi tipi di ambienti indoor che si caratterizzano nell'attuale condizione di emergenza secondo questo schema:

- Ambienti domestici come le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la maggior parte della giornata e dove si svolgono attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali;
- Ambienti lavorativi progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, farmacie, parafarmacie, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, visitatori temporanei, operatori di ditte esterne, clienti, fornitori e viaggiatori.

Misure generali per gli ambienti lavorativi

...

Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi.

L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).

In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

- La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.

- Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.
- Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte.
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edifico).

In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.

- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
- Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, <u>pulire settimanalmente</u> in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria.
- Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.





COVID-19
Check list aerazione locali
Impianti condizionamento ambienti lavorativi

Estratto Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020

09	Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata una pulizia regolare del filtro dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già utilizzano filtri dell'aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822). La pulizia deve essere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo. Si raccomanda di programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche e microclimatiche e dell'attività svolta nel locale e del numero di persone presenti; è possibile consigliare una pulizia ogni quattro settimane. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia in presenza di altre persone. Prestare particolare attenzione all'uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.			
10	Nel caso in cui in alcuni si voglia dotare gli ambienti con sistemi portatili di depurazione dell'aria (es. con filtri High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) la scelta ottimale del sistema deve tenere in considerazione vista l'ampia variabilità delle prestazioni offerte dai diversi sistemi: la volumetria dell'ambiente, il layout, il tipo di attività svolta, il numero di persone. Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano un significativo movimento dell'aria, si consiglia di porre grande attenzione nell'utilizzo in presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l'utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore.			
11	Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.			

3.14 Misure lavoratori fragili

Cap. 3.14 (già 3.10) aggiunto Rev. 13.0

Note lavoratori fragili e Misure						
es. Postazioni di lavoro/mansioni per i lavoratori fragili dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori.						

3.14.1 Ruolo medico competente lavoratori fragili

Cap 3.14.1 (già 3.10.1) aggiunto Rev. 14.0

Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

...

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

...

Si veda Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

3.14.2 Lavoratore fragile

Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (<u>Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute</u>), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del <u>DPCM 26 Aprile 2020</u>, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del <u>14 marzo 2020</u> e sua integrazione del <u>24 aprile 2020</u>, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela.

Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:

- 1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
- 2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori;
- 3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) dove verrà valutata dal medico competente l'idoneità alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità di DPI, etc.).

Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del <u>Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</u> (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa. Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro.

Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"

Con la <u>Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020</u>, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.

I riferimenti normativi

<u>Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</u> (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in <u>Legge 24 aprile 2020 n.</u> <u>27</u> (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16)

...

Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

...

2. lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992."

...

Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 (di seguito "Protocollo"). In data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato (Verbale n. 49) il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione". Sulla scorta di questi due documenti e in linea coi loro principi, si ritiene necessario richiamare gli aspetti di seguito riportati. La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica. L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di "lockdown" sia nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV 2 ha, con maggiore valenza di sempre, un duplice obiettivo:

- Tutela salute e sicurezza del lavoratore
- Tutela della collettività

Se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro

...

La "sorveglianza sanitaria" (art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" e rientra nell'attività "svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione

4. Valutazione del Medico Competente

Cap. 4 aggiunto Rev. 14.0

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL

...

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Il medico competente competente riveste un ruolo cardine.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Riportare Valutazione del Medico Competente sul livello di rischio individuato ed in accordo con l'articolo 25, comma 1 D.Lgs. 81/08 e al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL e (*) e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter. (**). Riportare Valutazione in particolare per i "Lavoratori fragili" (Cap. 3.10)(***)

(*) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 d. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

(**) <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.</u>

. . .

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)

(***) <u>Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020</u>

...

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

...

Si veda Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

Nota aggiunta Rev. 14.0

5. Altre Istruzioni

Cap. 5 modificato Rev. 14.0

ELENCO POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO


ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ PERSONE ALL'INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE



FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI



AFFISSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL D.P.C.M 10 APRILE 2020



LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI



DIVIETO DI CONTATTI NON STRETTAMENTE NECESSARI CON FORNITORI/VISITATORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO



LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI



LIMITAZIONE ACCESSI SPAZI COMUNI (EVENTUALE CHIUSURA SPAZI COMUNI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI: MENSE, LOCALI RIPOSO, ECC...)



Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020.

Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo (8).

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (2).

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

- 1. pulizia
- 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
- 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
- 4. adeguata areazione dei locali.

Il Direttore generale

*F.to Dott. Giovanni Rezza

5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020

Cap 5.2 modificato Rev. 18.0

DPCM 14 luglio 2020 (proroga al 10 Agosto 2020)

Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83

Art 1 comma 5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del <u>decreto-legge n. 19 del 2020</u>, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio</u> 2020

DPCM 14 luglio 2020

...

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020</u>, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020 (prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 <u>D.L. 30 luglio 2020 n. 83</u>)

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

- D.P.CM. 17 maggio 2020

Gli allegati 9 e 15 al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020</u> sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

- 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle <u>ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020</u> e <u>9 luglio 2020</u>, richiamate in premessa.
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegati

Allegato 1

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020

Allegato 2

<u>Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.</u>

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Misure di protezione personale Ministero della Salute

Mantenersi informati sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adottare le seguenti misure di protezione personale:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani
- mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si ha viaggiato di recente in Cina o se è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

5.3 Classificazione mascherine

5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)

Cap 5.3.1 aggiunto Rev. 7.0

Le maschere facciali ad uso medico EN 14683 devono essere marcate CE in accordo con <u>Direttiva</u> 93/42/CEE o <u>Regolamento (UE) 2017/745</u> (applicabile a decorrere dal 26 maggio 2020, entrato in vigore il 25 Maggio 2017).

Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La "R" indica la resistenza agli spruzzi.

Prova	Tipo I a)	Tipo II	Tipo IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm2)	< 40	< 40	< 40
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto
Pulizia microbica (ufc/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a) Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

Tabella 1 - UNI EN 14683:2019 - Requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico




Fig. 1 - Sigla R "Resistenza spruzzi"

Mascherine MD equiparate a DPI

Con il <u>decreto legge 17 marzo 2020 n. 18</u>, all'art. 16 è riportato che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81</u>, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del <u>Decreto-Legge 2</u> marzo 2020 n. 9.

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

...

Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

- 1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
- 3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

- 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Sez aggiunta al Cap. 5.3.1 Rev. 19.0

Legge 17 luglio 2020 n. 77

...

Mascherine e DPI: La Legge rilancio (<u>Legge 17 luglio 2020 n. 77</u> del 18 Luglio 2020) introduce la competenza regionale per la validazione in deroga, i 2 punti d'interesse:

- 1. Validazione in deroga Mascherine e DPI Competenza Regioni
- 2. Non più prevista l'importazione e relativi obblighi importatori

1. Validazione in deroga Mascherine e DPI Competenza Regioni

Riferimento Legge 17 luglio 2020 n. 77 in vigore dal 19/07/2020 (Conversione Decreto Legge Rilancio)

Con il nuovo Art. 66 bis. introdotto dalla della <u>Legge 17 luglio 2020 n. 77</u> (Legge rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni, del <u>decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</u> (Decreto rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - S.O. n. 25), diventano di competenza regionale le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo, le Regioni individuano le strutture competenti per la medesima validazione.

Il richiedente validazione in deroga mascherine o DPI, può rinunciare al'iter regionale con Domanda nella quale rinuncia espressamente e seguire iter INAIL/ISS attuale.

Entro il 29 luglio 2020 sono definiti i criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, da apposito comitato ISS, ACCREDIA, UNI.

L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al 03 Agosto 2020 in accordo con l'Art. 15 del <u>decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</u>, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione. (Fig. 1)



Fig. 1 - Nuove procedure di validazione ed in deroga alle norme vigenti

2. Non più prevista l'importazione e relativi obblighi importatori

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (modificato Legge 17 luglio 2020 n. 77)

// Nuovo articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dal 2 agosto 2020 //:

Art. 15. Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 -bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
- 2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- 3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

5.3.2 Mascherine EN 149

Le semimaschere filtranti antipolvere EN 149 sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale;
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);
- penetrazione del filtro.

Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 25% per FFP1
- 11% per FFP2
- 5% per FFP3

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 22% per FFP1
- -8% per FFP2
- 2% per FFP3


Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova		
	Prova con cloruro di sodio 95 I/min % max.	Prova con olio di paraffina 95 l/min % max.	
FFP1	20	20	
FFP2	6	6	
FFP3	1	1	

Tabella 2 - Penetrazione del materiale filtrante

Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione		Espirazione
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Tabella 3 – Resistenza respiratoria

Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

- 1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
- 2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
- 3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
- 4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi
- 5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
- 6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.



Fig. 3 - Termometro manuale a distanza - EN ISO 60601-1:2007 | EN 80601-2-57:2017

pologie di termometri senza contatto Norme tecniche principali applicabili	
Telecamere termiche fisse	EN 60601-1:2007 EN 80601-2-59:2009
Telecamere termiche mobili	EN 60601-1:2007 EN 80601-2-59:2009
Termometri manuali a distanza	EN ISO 60601-1:2007 EN 80601-2-57:2017

Tabella 1 - Termometri a distanza e norme tecniche

Gli apparecchi EM che fanno uso della tecnologia agli infrarossi per rilevare il calore emesso naturalmente sulla superficie della pelle del viso possono risultare utili alle porte di accesso e di uscita e agli ingressi di edifici, in condizioni di controllo ambientale in interni, per separare gli individui febbricitanti tra quelli non, allo scopo di facilitare la prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili. Può essere necessario prestare una cura particolare nella valutazione di individui effettuata in condizioni ambientali mutevoli, ma la parte interna dell'angolo palpebrale dell'occhio che è irrorata dall'arteria carotidea interna si è dimostrata essere un punto di misura affidabile.

Una temperatura interna del corpo di 38 °C o superiore è stata utilizzata come criterio per limitare gli spostamenti durante l'epidemia della SARS (grave sindrome respiratoria acuta) (Aprile 2003). Il Center for Disease Control degli Stati Uniti ritiene che la SARS normalmente si manifesti con una temperatura superiore a 38 °C, che è di 1 °C più alta della normale temperatura interna del corpo umano, che si aggira mediante attorno ai 37 °C. È difficile fornire un'indicazione precisa di quante persone siano state controllate utilizzando la misura della temperatura ad infrarossi in Cina durante l'epidemia della SARS. I dati ufficiali forniti dal governo cinese indicano che durante un periodo di due mesi nella primavera del 2003, in Cina sono stati controllati 30 milioni di viaggiatori. Da questo gruppo di persone sono stati individuati 9 292 viaggiatori con una temperatura elevata e 38 di questi sono stati sospettati di essere portatori di SARS. La SARS è stata diagnosticata in 21 di questi casi.

Tutte le temperature elevate sono state confermate utilizzando le tradizionali misure cliniche della temperatura corporea. Benché sia difficile determinare la temperatura interna del corpo umano in modo preciso attraverso la misura ad infrarossi della temperatura della pelle, questo rappresenta un possibile metodo di controllo dei valori di temperatura elevati.

Gli apparecchi EM possono essere, pertanto, usati anche per il controllo della temperatura corporea, in attuazione dei protocolli per la sicurezza contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, là dove, a causa della presenza di molte persone, non sia possibile una misurazione mediante altre tipologie di termometri.

I termografi di screening per la verifica della temperatura febbrile umana devono essere Marcati CE in accordo al nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), che abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. ed è entrata in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2020.

6. Conclusioni


Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell'Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate:

- <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2</u> nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL
- Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA
- <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020</u>
- <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del</u> trasporto e della logistica
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 cantieri edili
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
- Protocollo Sicurezza dipendendi PA
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020
- Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020
- Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
- D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- D.P.C.M. 01 Aprile 2020
- D.P.C.M. 10 Aprile 2020
- D.P.C.M. 26 Aprile 2020
- D.P.C.M. 17 Maggio 2020
- D.P.C.M. 11 Giugno 2020 (*)
- D.P.C.M. 14 Luglio 2020 (*)
- Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33
- Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020
- Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020

(*) Documento Aggiornato al D.P.C.M. 14 luglio 2020, proroga delle misure del D.P.C.M. 11 Giugno 2020

I.3 Distanza interpersonale

NEI CONTATTI SOCIALI DEVE ESSERE MANTENUTA UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO



Il CTS del Governo, con nota 3 marzo 2020 e seguente <u>DPCM 4 marzo 2020</u>, adottando le raccomandazioni dell'OMS, ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali.

L'OSHA US nel Documento <u>GUIDANCE ON PREPARING WORKPLACES FOR COVID-19</u>, valuta una soglia di sicurezza minima tra i contattti interpersonali di 6 piedi (182 cm ca).

Allegato II - Normativa

Sezione aggiornata Rev. 17.0

DPCM che ha cessato di produrre effetto:

D.P.C.M. 17 Maggio 2020

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020*.
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
- * Prorogato dal 14 luglio al 10 Agosto dal DPCM 14 luglio 2020.



Delibera CdM del 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

...

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del <u>decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1</u>, è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

• • •



Effetto del DPCM 14 luglio 2020 fino al 10 Agosto 2020

DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020

•••

- Art. 1. Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del <u>decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 maggio 2020, n. 35</u>, e dall'articolo 3, comma 1, del <u>decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>Legge 14 luglio 2020 n. 74</u>, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- 1. All'articolo 1, comma 1, del <u>decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 maggio 2020, n. 35</u>, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
- b) le parole «dichiarato con <u>delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020</u>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
- 2. All'articolo 3, comma 1, del <u>decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 14 luglio 2020, n. 74</u>, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
- 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
- 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31



Effetto del DPCM 14 luglio 2020 fino al 10 Agosto 2020

DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

Effetto del DPCM dal 15 Luglio al 31 Luglio 2020

Le misure di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020</u>, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

D.P.C.M. 14 Luglio 2020

•••

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020</u>, <u>richiamato in premessa</u>, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020</u> sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
- 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle <u>ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020</u> e <u>9 luglio 2020</u>, richiamate in premessa.
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegati

Allegato 1

<u>Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020</u>

Allegato 2

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.



Effetto del DPCM dal 15 Giugno al 14 Luglio 2020 (prorogato al 31 Luglio 2020 dal D.P.C.M. 14 Luglio 2020)

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020</u> e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

[...]

D.P.C.M. 11 giugno 2020

...

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;



PROTOCOLLO CONDIVISO REGOLAMENTAZIONE MISURE COVID-19 AMBIENTI DI LAVORO

14 Marzo 2020 (integrato il 24 Aprile 2020)

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro della voro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

24 Aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del <u>DPCM 10 aprile 2020</u>, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

20 Marzo 2020

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

(19 Marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

(24 Aprile 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il <u>Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19</u> negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al <u>DPCM 11 marzo 2020</u>, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali



PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI "COVID-19" (08 Marzo 2020)

Il protocollo d'intesa siglato tra il Ministro per la PA Fabiana Dadone e i sindacati CGIL, CISL e UIL mira a garantire la sicurezza dei dipendenti pubblici ed evitare il contagio da Covid-19.

Premesso che:

la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;

è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;

sono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale, nonché la piena promozione da parte della dirigenza nell'implementazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro;

in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;



<u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-</u> <u>2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione</u>

DOCUMENTO INAIL RIMODULAZIONE CONTAGIO

INAIL, 23 Aprile 2020

Premessa

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall'ISTAT al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso, l'insieme dei settori attualmente non sospesi comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale).

Questo insieme rappresenta un'occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi ammontano a circa 7,8 milioni (33,3%). Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell'incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori hanno continuato a lavorare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze dell'ordine, forze armate e i servizi essenziali della pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti, ecc.).

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi

Bigliografia

- [1] D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e sicurezza lavoro
- [2] Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA
- [3] COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace
- [4] DPCM 01 Aprile 2020
- [5] Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
- [6] Elenco attivita' sospese Coronavirus
- [7] DPCM 22 Marzo 2020
- [8] <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del</u> virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- [9] <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica</u>
- [10] Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 cantieri edili
- [11] Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
- [12] Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS
- [13] Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- [14] DPCM 11 marzo 2020
- [15] Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020
- [16] DPCM 9 Marzo 2020
- [17] DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta
- [18] DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
- [19] DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro
- [20] DPCM 8 Marzo 2020
- [21] DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione
- [22] D.P.C.M. 1 marzo 2020
- [23] Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro
- [24] Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori
- [25] Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo
- [26] Nuovo Coronavirus: fonti di informazione
- [27] UNI EN 14683 | Requisiti maschere facciali uso medico marcate CE
- [28] Classificazione mascherine DPI NIOSH (US)
- [29] UNI EN 149:2009 | Marcatura CE semimaschere filtranti FFP
- [30] Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI
- [31] DPCM 10 Aprile 2020
- [32] AIRCARR Impianti di climatizzazione nei luoghi di lavoro e COVID-19
- [33] Gammaitoni et al. 1997; Kibbs et al. 2011
- [34] Legge 25 gennaio 1994 n 82
- [35] Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7
- [36] Decreto 7 luglio 1997 n. 274
- [37] Regolamento (UE) n. 528/2012
- [38] <u>UNI EN 16636:2015 Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) Requisiti e competenze</u>
- [39] <u>UNI EN 14885:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici Applicazione delle Norme Europee per i</u> disinfettanti chimici e gli antisettici
- [40] Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19
- [41] Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- [42] <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020</u>
- [43] Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2
- [44] EN 14126 | Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
- [45] Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020
- [46] D.P.C.M. 17 Maggio 2020
- [47] Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33
- [48] Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020
- [49] Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020
- [50] Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020
- [51] Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020
- [52] Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020
- [53] D.P.C.M. 11 Giugno 2020
- [54] Direttiva (UE) 2020/739
- [55] D.P.CM. 14 luglio 2020



Protocollo d'intesa Misure preventive anti-contagio COVID-19: Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro

(19 Marzo 2020)

Il giorno 19 marzo 2020, le Parti sottoscritte Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Confccoperative, Fise Assoambiente e le OO.SS. Fp- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

Preso atto:

- delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID 19 una pandemia e le ordinanze adottate in proposito del Ministro per la Salute;
- dello stato di emergenza disposto dal Governo sull'intero territorio nazionale e della necessità di osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio con i <u>DL 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020 n. 9, 9 marzo 2020 n. 14, 17 marzo 2020 n. 18</u> nonché di tutte le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri del 23 febbraio 2020, <u>del 25 febbraio 2020</u>, del <u>1° marzo 2020</u>, del <u>4 marzo 2020</u>, dell'<u>8 marzo 2020</u>, del <u>9 marzo 2020</u>, dell'<u>11 marzo 2020</u>;
- della natura di servizio pubblico essenziale del settore igiene urbana, come ha ricordato anche lo stesso Ministro dell'Ambiente nel ringraziare i lavoratori di tale comparto, "indispensabile per il Paese", per la loro professionalità e abnegazione sottolineando, al contempo, l'alta attenzione di tutto il Governo "a chi sta garantendo l'efficienza dei servizi ambientali".

Rilevata la necessità:

- di tutelare la salute, come previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari nella salvaguardia del servizio pubblico reso alla comunità, in quanto il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti non può essere interrotto, in questo particolare momento, pena l'insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e per le stesse misure di contenimento della diffusione dell'epidemia in corso, nell'interesse di tutti i cittadini e del Paese;
- di garantire la disponibilità dei servizi erogati insieme alla sicurezza dei lavoratori impegnati "in prima linea" nell'erogazione dei servizi, e quindi tenuti a garantire la prestazione ordinaria anche in queste

Fonti

GU

Ministero della Salute / Interno / Trasporti / Altri

ISS

OMS

UNI EN 149

UNI EN 14883

Altre norme UNI

D.Lqs. 81/2008

Normativa collegata

Collegati

D.L. 30 luglio 2020 n. 83

Delibera del CdM 29 luglio 2020

Legge 17 luglio 2020 n. 77

DPCM 14 luglio 2020

DPCM 11 Giugno 2020

DPCM 17 Maggio 2020

DPC. 11 Giugno 2020

DPCM 26 Aprile 2020

DPCM 10 Aprile 2020

DPCM 01 Aprile 2020

DPCM 11 marzo 2020

DPCM 9 Marzo 2020

DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta

DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche

DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro

DPCM 8 Marzo 2020

DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione

DPCM 1 marzo 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020

Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020

Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33

Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19

Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA

Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020

Elenco attivita' sospese Coronavirus

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del

trasporto e della logistica

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 cantieri edili

Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti

Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS

Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020

Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020

Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020

Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro

Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori

Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo

Nuovo Coronavirus: fonti di informazione

Direttiva (UE) 2020/739

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
19.0	30.07.2020	Nella Rev. 19.0 è stato/a:
		- Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1
		- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
		Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di
		emergenza COVID-19
		<u>DPCM 14 luglio 2020</u> prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. <u>5 D.L. 3</u> 0
	4= 0= 0000	luglio 2020 n. 83)
18.0	15.07.2020	Nella Rev. 18.0 è stato/a:
		- Aggiornato Cap. 2
		- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
		<u>DPCM 14 luglio 2020</u> proroga fino al 31 luglio delle misure del <u>DPCM 11</u> giugno 2020
17.0	13.06.2020	Nella Rev. 17.0 è stato/a:
17.0	15.00.2020	- Aggiornata Sezione Coronavirus a seguiro della pubblicazione della <u>Direttiva</u>
		(UE) 2020/739
		- Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa - Allegato 10 <u>DPCM 11</u>
		Giugno 2020. (Cap. 1.3)
		- Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2)
		- Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione <u>DPCM 11 Giugno 2020</u> . (Cap.
		5.2)
		- Aggiornata Sezione: Allegato II - Normativa
		Aggiunta <u>Circolare n. 17664 del 22.05.2020</u>
	24.0=.000	<u>DPCM 11 Giugno 2020</u>
16.0	31.05.2020	Nella Rev. 16.0 è stato
		- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
		3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio 3.8.1 Misura temperatura corporea
		3.8.2 Barriere
		3.8.3 Segnaletica distanze a terra
		3.8.4 Dispenser disinfettanti
		3.8.5 Segnaletica / Informativa
		- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
		- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)
15.0	29.05.2020	Nella Rev. 15.0 è stato:
		- Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto <u>Circolare</u>
		Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0)
		- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
		- Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2)
		- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
		- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020 (Cap.3.9)
		- Aggiunta <u>Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020</u> (Cap. 5.1)
14.0	16.05.2020	- Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020
10	10.00.2020	- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
		- Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
		- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
		- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
		- Aggiunto paragrafo "Firme comitato" paragrafo finale "Firme" del DVR (Cap. 6)
		- Aggiunto Linee guida / Linee CSR 16.05.2020 /Protocolli regionali (Cap. 3.7)
		- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2)
		- Aggiornato Allegato II – Normativa
		- Eliminati Cap.
		2.1 Comunicazione sospensione attività
		2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali
		2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
		2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona
13.0	03.05.2020	- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative
		- Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili

12.0	27.04.2020	- Inserito DPCM 26 Aprile 2020;
		- <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione</u>
		<u>del COVID – 19 cantieri edili</u> (p. 3.3)
11.0	24.04.2020	- Aggiornato con il nuovo <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il</u>
		contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
		lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle
		misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
		- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 "Altri Protocolli specifici".
		Aggiunta Nuova Sezione 5.6 Alum motocolii specinci .
		Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le
		Integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020
10.0	23.04.2020	- Modificato il Cap. 3.1 con il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con
		"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
		del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione -
		<u>INAIL</u> "
		- Aggiunto il <u>Protocollo sicurezza dipendenti PA</u> (Cap. 3.5)
		- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM –
		(Allegato I)
		- Aggiunto <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di</u> contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
		prevenzione - INAIL (Allegato II)
9.0	17.04.2020	- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
3.0	17.01.2020	- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
8.1	13.04.2020	- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19
8.0	11.04.2020	- Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020
0.0	11.01.2020	- Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020
		- Aggiunto Capitolo 1.3 Distanza interpersonale
		- Eliminati:
		- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
		- <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020</u>
		- <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020</u>
		- <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020</u>
	02.04.2020	- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2020
7.1	03.04.2020	- Aggiunto estratto " <u>Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19</u> " OSHA (p.
		1.1) - DPCM 01 Aprile 2020
		- aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"
7.0	29.03.2020	- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti (D)
7.0	25.05.2020	- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti (p. 3.3)
		- Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683 (p. 4.3.1)
		- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)
6.1	26.03.2020	- Aggiornato Elenco attività sospese di cui al <u>Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020</u>
		- Aggiunto Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
6.0	23.03.2020	- Elenco attività sospese di cui al D.P.C.M. 22 Marzo 2020
		- aggiornato <u>D.P.C.M. 8 Marzo 2020</u>
		- Aggiunto D.P.C.M. 22 marzo 2020
	24 02 2020	- Aggiunta Sezione 2 e altre
5.0	21.03.2020	- Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)
		- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
		<u>del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica</u> (p. 3.1) - <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione</u>
		del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.2)
4.1	18.03.2020	- Precisazioni su D.Lgs. 81/2008 Art. 269. Comunicazione
4.0	15.03.2020	- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
1.0	13.03.2020	contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
		- <u>Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020</u>
3.0	11.03.2020	- DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative COVID-19
3.0	11.00.2020	5. 5. 11 marzo 2020 ortenori disposizioni detadeire covid 13
2.0	08.03.2020	- D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative COVID-19

1.0	02.03.2020	- <u>D.P.C.M. 1º Marzo 2020 Ulteriori misure attuative COVID-19</u>
0.0	26.02.2020	



TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19

Raccolta in una unica sezione del sito, tutta la normativa ed i Documenti sull'Emergenza COVID-19, in ordine di data decrescente. La Sezione è aggiornata automaticamente all'inserimento di nuovi Documenti d'interesse. Permalink: https://www.certifico.com/id/10664

Tutti i Documenti scaricabili

Fonti Coronavirus

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 19.0 2020 ©PDF/DOC Abbonati ID 10243 | 31.07.2020

Permalink: https://www.certifico.com/id/10243

Policy

